



BONUS BABY SITTING – ART 23 DECRETO LEGGE NUMERO 18 DEL 17 MARZO 2020

Per l'anno 2020, a partire dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (**decreto "Cura Italia"**) ha previsto, agli articoli 23 e 25, uno specifico **congedo parentale** per la cura dei **figli di età non superiore a 12 anni**, fruibile per un periodo, continuativo o frazionato, della durata massima di **15 giorni**. In alternativa alla fruizione del congedo parentale, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting**. Il bonus per servizi di baby-sitting è rivolto ai **genitori** (alternativamente fra loro) appartenenti alle seguenti categorie di lavoratori: **dipendenti del settore privato; iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata** (di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335); **autonomi iscritti all'INPS**; autonomi **iscritti alle casse professionali** (previa la comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari).

Per effetto di quanto previsto dall'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 18/2020, dal 5 marzo 2020 il bonus per l'assistenza dei figli minori di 12 anni spetta anche ai **lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato**, alternativamente al congedo specifico di cui stiano già fruendo, appartenenti alle seguenti categorie: medici; infermieri; tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari. In via ulteriore, il bonus per servizi di baby-sitting spetta anche al personale del **comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico** impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da **COVID-19**.

Il bonus per servizi di baby-sitting spetta nel **limite massimo complessivo per il nucleo familiare di 600 euro**, da utilizzare per prestazioni di assistenza e sorveglianza dei figli nel periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici. In presenza di più figli di età inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto anche per tutti i figli, ma in misura complessivamente non superiore a 600 euro per il nucleo familiare.

Il beneficio spetta anche ai **genitori affidatari** (per le adozioni nazionali e internazionali e gli affidi preadottivi) a condizione che nel nucleo familiare l'altro genitore (naturale o affidatario) non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (ad esempio, **NASPI**, **CIGO**, **CIGS**, ecc.), non sia disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età di 12 anni non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Salvo quanto previsto per i minori portatori di handicap grave, in tutti gli altri casi il limite dei 12 anni di età non deve essere superato alla data del 5 marzo 2020.

Il bonus viene erogato dall'INPS mediante il Libretto Famiglia. I beneficiari del bonus devono registrarsi sul sito INPS, nell'apposita sezione dedicata alle Prestazioni Occasionali > Libretto Famiglia, rispettivamente: come **utilizzatori** di Libretto Famiglia; come **prestatori** di servizi di



Studio Arrigoni Cavalli

STUDIOPIAZZA

CONSULENZA AZIENDALE • CONTABILE • FISCALE

baby-sitting. Dopo tali adempimenti preliminari, una volta concesso il bonus da parte dell'INPS, il genitore **beneficiario deve effettuare la cosiddetta "appropriazione"** del bonus tramite il Libretto Famiglia entro il **termine di 15 giorni solari** dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda, mediante i canali telematici indicati nella domanda stessa. Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici e rendicontate nell'apposita procedura entro il 31 dicembre 2020.

Nel caso di **lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato**, il bonus è riconosciuto dall'INPS nel **limite massimo complessivo di 1.000 euro** per nucleo familiare e viene sempre erogato dall'INPS mediante il Libretto Famiglia.